

Accordo ex art. 15 legge n. 241 del 1990

Aprile 2019.


- Il **Rappresentante dell'Area Omogenea 2** ed i **Sindaci dei Comuni dell'Area Omogenea 2**

- Il **Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere**

Premesso che

- L'art. 5, commi 2 e 2-bis, dell'o.p.c.m. n. 3771 del 19 maggio 2009 autorizzava i Sindaci dei comuni del cratere a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa per fronteggiare l'emergenza;
- L'art. 8, comma 1, dell'o.p.c.m. 3978 dell'8 novembre 2011 prevedeva la possibilità per i comuni di svolgere in forma associata l'istruttoria per la concessione dei contributi, per i controlli e per la rendicontazione;
- l'art. 3 dell'o.p.c.m. 4013 del 23 marzo 2012, al fine di accelerare e snellire il processo di esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati ricompresi nei piani di ricostruzione, demandava ai comuni ricompresi nelle aree omogenee individuate con Decreto del Commissario Delegato a costituire un Ufficio territoriale, unico per tutta l'area omogenea;
- Con successivo Decreto del Commissario Delegato n. 131 del 29 giugno 2012, *“considerato che le politiche per la ricostruzione rappresentano l'occasione per sperimentare forme e modalità di gestione associata di servizi e funzioni comunali, con particolare riferimento alla ricostruzione degli immobili privati”* ed al fine di *“ottenere livelli di aggregazione che riescano a garantire livelli di maggiore produttività”*, all'articolo 1 venivano affidate all'Ufficio Territoriali per la ricostruzione i compiti e i procedimenti tecnico – amministrativi relativi alla ricostruzione, e, in particolare:
 - verifiche di agibilità;
 - attuazione del piano delle macerie;
 - esame dei progetti per gli edifici privati;
 - esercitare il controllo e le verifiche sugli avanzamenti dei progetti e delle opere di iniziativa privata;
 - espletare i compiti di verifica e controllo delle iniziative dei privati;
 - rendicontazione.
- Al successivo articolo 2 del citato Decreto si stabiliva che: *“per l'espletamento delle funzioni e delle attività istituzionali, ciascun Comune dell'Area omogenea, ferma restando la possibilità di applicare quanto previsto dal comma 4 dell'art. 30, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, mette a disposizione dell'Ufficio territoriale per la ricostruzione una unità di personale già titolare di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con i Comuni che appartengono all'Area Omogenea medesima”*;
- Il richiamato art. 30, comma 4, prevede che: *“4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti”*;
- All'art. 2, comma 4, dell'Intesa istitutiva dell'ufficio speciale le amministrazioni firmatarie convenivano di affidare al Titolare dell'Ufficio, *“sentiti i sindaci coordinatori delle aree omogenee, “le modalità di utilizzo del personale con riferimento sia all'Ufficio speciale che agli otto uffici territoriali delle aree omogenee”*;
- All'art. 3 della citata intesa, lett. 1, si disponeva altresì che l'ufficio avrebbe eseguito *“il controllo dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori, con particolare riferimento ai profili della coerenza e conformità urbanistica ed edilizia e della congruità tecnica ed economica e verifica, presso i cantieri della ricostruzione, la corrispondenza con le evidenze progettuali e documentali”*;

- L'art. 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012 convertito in legge n. 134 del 2012 ha disposto che: “Tali Uffici forniscono l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne promuovono la qualità, effettuano il monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi e curano la trasmissione dei relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, garantendo gli standard informativi definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 67-bis, comma 5, del presente decreto, assicurano nei propri siti internet istituzionali un'informazione trasparente sull'utilizzo dei fondi ed eseguono il controllo dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori, con particolare riferimento ai profili della coerenza e della conformità urbanistica ed edilizia delle opere eseguite rispetto al progetto approvato **attraverso controlli puntuali in corso d'opera**, nonché della congruità tecnica ed economica. Gli Uffici curano, altresì, l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati sulla base dei criteri e degli indirizzi formulati dai comuni, anche mediante l'istituzione di una commissione per i pareri, alla quale partecipano i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo”;
- Al citato art. 67-quater, comma 3, si statuiva inoltre che: “3. L'Ufficio speciale per i comuni del cratere, costituito dai comuni interessati con sede in uno di essi, ai sensi dell'articolo 30, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il presidente della regione Abruzzo, con i presidenti delle province dell'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore individuato dai 56 comuni del cratere, coordina gli otto uffici territoriali delle aree omogenee di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012, n. 4013”;
- Al successivo art. 2, comma 2, del d.p.c.m. 4 febbraio 2013 si prevedeva che: “2. Il riconoscimento dei contributi è regolato dalle disposizioni previste dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dalle relative ordinanze e decreti attuativi vigenti, ove applicabili, con particolare riferimento alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, n. 3790 del 10 giugno 2009, n. 3996 del 17 gennaio 2012 e n. 4013 del 23 marzo 2012, e dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché dal presente decreto e dai successivi atti adottati dall'Ufficio speciale per la ricostruzione competente sulla città dell'Aquila e dall'Ufficio speciale per gli altri Comuni del cratere, di seguito indicati come "Ufficio speciale”;
- L'art. 11, comma 5-bis, del decreto legge n.78 del 2015 convertito in legge n. 125 del 2012 ha disposto che: “Il direttore dei lavori, entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL), trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo, che provvede entro sette giorni a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti in rapporto all'entità del SAL consegnato con ritardo; per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo è applicata al beneficiario una decurtazione del 2 per cento sulle competenze complessive. **Le decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa.** A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato”;
- L'art. 2-bis, comma 32, del decreto legge n. 148 del 2017 convertito in legge n. 172 del 2017, ha infine disposto che: “32. Dal 1° luglio 2018, gli Uffici territoriali per la ricostruzione costituiti dai comuni ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012 e del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012, sono soppressi. E' altresì soppresso il Comitato di Area omogenea di cui all'articolo 4 del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012. Tutte le competenze affidate agli Uffici territoriali per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012 sono trasferite all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, istituito dall'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,



dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il personale in servizio, alla data del 1° luglio 2018, presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione, assegnato alle aree omogenee ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, continua a svolgere le attività di competenza dei soppressi Uffici territoriali per la ricostruzione sotto la direzione e il coordinamento esclusivi del titolare dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, che con propria determinazione provvede anche alla sistemazione logistica del suddetto personale. Il personale in servizio, alla data del 1° luglio 2018, presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione, assunto a tempo determinato dai comuni, e' trasferito agli stessi comuni fino a scadenza dei contratti in essere. Nelle more della soppressione degli Uffici territoriali per la ricostruzione, il titolare dell'Ufficio speciale adotta, esercitando il potere di coordinamento di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, informati i sindaci coordinatori delle aree omogenee, tutti i provvedimenti organizzativi e gestionali necessari al fine di garantire lo svolgimento delle attività di competenza degli Uffici territoriali per la ricostruzione e gestire con gradualità il processo di soppressione di detti Uffici. L'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere può, tramite convenzioni con comuni, aprire sportelli in una o più sedi degli Uffici territoriali per la ricostruzione soppressi, cui affidare in tutto o in parte i compiti già di competenza degli Uffici territoriali medesimi, informati i sindaci coordinatori delle aree omogenee”;

- Si ritiene necessario addivenire alla stipula di accordi tali da garantire forme di coordinamento nell'ambito delle funzioni assegnate dall'art. 11, comma 5-bis, del dl 78 del 2015 convertito in legge n. 125 del 2015 ai comuni del cratere e, sino alla data del 30 giugno 2018, da questi affidate ai soppressi Uffici Territoriali per la Ricostruzione;
- Al contempo si ritiene di dover addivenire forme di coordinamento tali da consentire comunque all'Ufficio Speciale l'esercizio delle funzioni di controllo in corso d'opera affidategli dal d.p.c.m. 4 febbraio 2013, nonché idonee al salvaguardare i criteri di controllo già in vigore nel precedente sistema di coordinamento dell'Ufficio speciali sui soppressi uffici territoriali;
- In ragione dei criteri già impressi dalle norme emergenziali si ritiene auspicabile l'utilizzo dei titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 11, comma 5-bis, del decreto legge n. 78 del 2015 convertito in legge n. 125 del 2015;
- Nel contempo si ritiene indispensabile addivenire a formule di supporto da parte del personale già operante presso i soppressi uffici territoriali, nonché presso l'ufficio speciale;
- Il titolare dell'Ufficio Speciale, in ragione dei poteri conferitigli dal d.p.c.m. 4 febbraio 2013, letti in combinato disposto con le funzioni di coordinamento di cui all'art. 67-ter, comma 3, e con i poteri e facoltà di cui all'art. 2-bis, comma 32, del dl 148 del 2017 convertito in legge n. 172 del 2017, ha individuato criteri idonei a garantire la corretta applicazione delle previsioni di cui all'art. 11, comma 5-bis, del decreto legge n. 78 del 2015 in combinato con gli obblighi di controllo di cui all'art. 67-ter, comma 3 e dpcm 4 febbraio 2013;

**tutto ciò premesso
si conviene e si stipula quanto segue:**

Art. 1

I Comuni del Cratere e l'Ufficio Speciale (USRC) concordano sullo schema di provvedimento allegato al presente accordo, quivi richiamandone integralmente i contenuti.

Art. 2








I comuni del cratere al fine di esercitare le competenze di cui all'art. 11, comma 5-bis, del decreto legge n. 78 del 2015 convertito in legge n. 125 del 2015, in ragione delle verifiche documentali descritte nello schema di decreto allegato, eventualmente derogabili con controlli aggiuntivi ove ne ricorrano le condizioni e previa sospensione del termine di 40 giorni indicato dalla norma, potranno richiedere un supporto da parte dell'Ufficio speciale teso ad individuare ipotesi di avvalimento diretto del personale già operante presso i soppressi uffici territoriali ovvero presso l'Ufficio Speciale, al fine di coordinare ed organizzare le attività di verifica e controllo disciplinate nello schema di decreto.

Art. 3

I comuni concordano con l'Ufficio Speciale di concordare di volta in volta gli istituti cui ricorrere per l'esercizio di tali facoltà di avvalimento quali, a mero titolo esemplificativo, lo scavalco ed il distacco.

Art. 4

In ragione della complessità delle verifiche finali, i comuni e l'Ufficio Speciale concordano circa l'esercizio in forma concorrente di tali attività, così come disciplinate nel più volte citato allegato.

DATA	Comune di	Sindaco /Rappr. Comune	Firma
26.04.2019	BARETE	SINDACO	
26.04.2019	CAGNANO AMITERNO	SINDACO	
29.04.2019	CAMPOTOSTO	SINDACO	
27.04.2019	CAPITIGNANO	SINDACO	
26.04.2019	MONTEREALE	SINDACO	
26.04.2019	PIZZOLI	SINDACO	
27.04.2019	SCOPPITO	SINDACO	
22.04.2019	TORNIMPARTE	SINDACO	